

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 250 del 31/12/2020

OGGETTO: Presa d'atto della relazione del Responsabile della IX Direzione relativa alla mozione Consiliare del 17 dicembre 2020 - annullamento in autotutela terza rata TARI 2020 - disapplicazione per inapplicabilità dell'atto.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 17,00 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con .le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020

Presiede l'adunanza il dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

assenti i seguenti sigg			
		Pres.	Ass
Alfano Enzo	Sindaco	Presente presso la sede Comunale	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Barresi Irene	Assessore	X	
Cappadonna Manuela	Assessore	X	
Licari Numinato Davide	Assessore	videoconferenza	
Pellitteri Filippo	Assessore	videoconferenza	

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara presente presso la sede comunale

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Vice Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Premesso che:

- a partire dal 01/01/2014 è entrato in vigore il nuovo tributo TARI disciplinato dalla L.147/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il metodo normalizzato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne consegue copra tutti i costi del servizio;
- l'art. 8, comma 1, del D.P.R. 158/99 stabilisce che "Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento";
- l'art. 683 della L. 147/2013 e successive modificazioni prescrive che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTA la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2020 rivolta alla Giunta Municipale - Annullamento in autotutela della terza rata TARI 2020;

VISTA la relazione del Responsabile della IX Direzione, condivisa dai Responsabili della VIII Direzione e dagli uffici dell'avvocatura Comunale (agli atti d'ufficio), con la quale il Responsabile. della IX Direzione comunica che non si atterrà a dare esecuzione all' atto d'indirizzo rivolto alla Giunta Comunale, stante l'inapplicabilità dello stesso, in contrasto con le norme regolanti la materia;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente atto;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui interamente ripetuti e trascritti;

- 1. **DI PRENDERE ATTO** della relazione del Responsabile della IX Direzione, condivisa dai Responsabili della VIII Direzione e dagli uffici dell'avvocatura Comunale (agli atti d'ufficio), con la quale il Responsabile della IX Direzione comunica che non si atterrà a dare esecuzione all' atto d'indirizzo rivolto alla Giunta Comunale, stante l'inapplicabilità dello stesso, in contrasto con le norme regolanti la materia;
- 2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si prescinde dal parere reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente.
- 3. **DI ATTESTARE** la correttezza dell'azione amministrativa.
- 4. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
- 5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente Sezione "Amministrazione trasparente";

IL SINDACO F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Rosalia Mazzara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al
Castelvetrano, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ	
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno dalla relativa pubblicazione	dopo il 10°
IL SE	GRETARIO COMUNALE

CITTÀ DI CASTELVETRANO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE:

ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE	
OGGETTO: Presa d'atto della relazione del Responsabile della IX Direzione relativa alla mozione Consiliare del 17 dicembre 2020 - annullamento in autotutela terza rata TARI 2020-disapplicazione per inapplicabilità dell'atto.	Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale il 31/12/2020 con deliberazione n. 250 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
Li 30/12/2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Istruttore Amministrativo Dott.ssa Anna Marrone F.to Anna Marrone	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: Favorevole ———————————————————————————————————

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi e rischi di interferenza;

Premesso che:

- a partire dal 01/01/2014 è entrato in vigore il nuovo tributo TARI disciplinato dalla L.147/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il metodo normalizzato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne consegue copra tutti i costi del servizio;
- l'art. 8, comma 1, del D.P.R. 158/99 stabilisce che "Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento";
- l'art. 683 della L. 147/2013 e successive modificazioni prescrive che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTA la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2020 rivolta alla Giunta Municipale - Annullamento in autotutela della terza rata TARI 2020;

VISTA la relazione del Responsabile della IX Direzione, condivisa dai Responsabili della VIII Direzione e dagli uffici dell'avvocatura Comunale (agli atti d'ufficio), con la quale il Responsabile della IX Direzione comunica che non si atterrà a dare esecuzione all' atto d'indirizzo rivolto alla Giunta Comunale, stante l'inapplicabilità dello stesso, in contrasto con le norme regolanti la materia;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente atto;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

1. **PRENDERE ATTO** della relazione del Responsabile della IX Direzione, condivisa dai Responsabili della VIII Direzione e dagli uffici dell'avvocatura Comunale (agli atti d'ufficio), con la quale il Responsabile della IX Direzione comunica che non si atterrà a dare esecuzione all' atto d'indirizzo rivolto alla Giunta Comunale, stante l'inapplicabilità dello stesso, in contrasto con le norme regolanti la materia;

- 2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si prescinde dal parere reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;
- 3. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente-Sezione "Amministrazione trasparente";
- 4. **DI** ATTESTARE la correttezza dell'azione amministrativa;
- 5. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Responsabile della Direzione

F.to Maria Morici



COMUNE DI CASTELVETRANO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI IX DIREZIONE -TRIBUTI

Protocollo n. 51468 del 21.12.2020

AL Signor Sindaco
Al Signor Presidente del Consiglio
Al Signor Segretario Generale
Al Responsabile di Direzione
(Arch. V. Caime)
Al Responsabile di Direzione
(Dott. A Di Como)
All'Avvocatura comunale
(Avv. Francesco Vasile)
LORO SEDI

Oggetto: atto di indirizzo del 17 dicembre 2020 - delibera Consiliare n. 70 - terza rata TARI 2020, disapplicazione per illegittimità dell'atto.

Pregiatissimi Signori,

con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 dicembre 2020, sono a comunicarVi che lo scrivente non si atterrà a dare esecuzione all'atto di indirizzo rivolto alla Giunta Municipale, stante la illegittimità dello stesso, in contrasto con le norme regolanti la materia.

Infatti, l'applicazione delle norme inerenti la gestione del bilancio comunale, unitamente a quelle di adozione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali, impongono il rispetto di un complesso iter procedimentale, temporalmente scandito e che vede coinvolti tutti i soggetti titolati alla gestione economico finanziaria dell'Ente locale. In particolare, per ciò che attiene la "tassa sui rifiuti" (TARI), la stessa, dovendo essere conforme al piano finanziario del servizio di gestione, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, non può essere modificata mediante un semplice "atto di indirizzo", non rientrando detto strumento tra quelli prescritti per incidere sul tributo in argomento. E' la stessa legge, del resto, a prevedere che la tariffa di asporto rifiuti venga determinata di anno in anno ed in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, con una quota riferita alla

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione. Ciò al fine di assicurare, con valutazione riferita alla concreta realtà del periodo di imposta considerato, <u>la</u> copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio, con la conseguenza che, come detto, non è consentita una modifica e/o sospensione della tariffa mediante un semplice "atto di indirizzo".

Ragionando diversamente, si finirebbe per creare un danno erariale, inteso come danneggiamento o perdita di beni o denaro prodotto alla propria Amministrazione, quale é la mancata riscossione dei tributi e delle imposte locali, costituente un obbligo da attuare con la dovuta attenzione, diligenza ed efficienza, sia nella fase di accertamento che in quella coattiva di incasso.

In tale ottica, quanto già rappresentato dallo scrivente in relazione alla interrogazione presentata da alcuni Consiglieri, nella parte in cui lo scrivente ha avuto cura di precisare che l'aumento della bollettazione TARI 2020 è dovuto all'aumento dei costi del servizio rispetto all'anno 2019, come tale ripartito su tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio (vedi tabelle del PEF approvato con delibera di consiglio n 49 il 23.09.2020).

In particolare, le tariffe di cui sopra sono state calcolate dalla società GF Ambiente (affidataria del servizio) spalmando il costo sulle utenze presenti nel territorio con il metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/1999 (metodo normalizzato). Con la nuova tariffazione si é ottenuta la diminuzione della quota variabile e l'aumento di quella fissa, agevolando le famiglie numerose e statisticamente meno abbienti.

In merito alle anomalie sulla bollettazione delle tariffe TARI ed individuazione delle modifiche da adottare per la rettifica delle bollette emesse si é avuto cura di evidenziare come l'ufficio si é attivato a sostituire le bollette notificate ai cittadini nelle quali si riscontrano errori dovuti ad un problema verificatosi nella conversione dei dati dal software di Municipia a quello di Immedia.

L'ufficio tributi, inoltre, ha trasmesso i dati con cui è stato redatto il PEF a fine aprile 2020 i dati trasmessi sono quelli riportati nella tabella 1 del PEF, rispetto ai dati trasmessi la banca dati nel mese di ottobre con cui è stato emesso il ruolo ha subito delle modifiche, si sta verificando anche in questo caso se la conversione dei dati ha riaperto delle posizioni che erano chiuse facendo lievitare la bollettazione.

Al fine di poter verificare l'emissione del ruolo è necessario aspettare i risultati dopo la bonifica della banca dati. Ad ogni modo, qualora dalla bonifica sopradescritta non dovesse realizzarsi il rispetto del principio di equivalenza, sia in positivo che in negativo, gli scostamenti rispetto ai costi rilevati nel PEF 2020, saranno, in caso di differenziale positivo, portati a decurtazione dei costi del PEF dell'anno successivo; in caso di differenziale negativo si dovrà procedere al riporto della perdita nel PEF 2021.

Il Responsabile della IX Direzione Dott. Michele Grimaldi